



# COMUNE DI MONTEPRANDONE

Provincia di Ascoli Piceno

**Settore: 1<sup>^</sup>**  
Amm.vo – AA.GG.  
Politiche Sociali

**Servizio:**  
Personale Giuridico

## RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATE E CONTINUATIVE INSTAURATE CON IL COMUNE DI MONTEPRANDONE REGOLAMENTAZIONE E GARANZIA DI TUTELE SPECIFICHE

**Premesso che:**

- a) la Giunta Comunale con deliberazione in data 23 febbraio 2012 n. 42, ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'allegato accordo in tema di regolamentazione e garanzia di tutele specifiche nei confronti delle collaborazioni coordinate e continuative istaurate con il Comune di Monteprandone;

In data 29 febbraio 2012

**T R A**

**Delegazione di parta pubblica**

Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

Segretario Generale

Dott. Gianni Irelli

Responsabile del 3<sup>^</sup> Settore Economico Finanziario Tributi

**E**

**R.S.U. del Comune di Monteprandone nelle persone di**

Ammazzalorso Vincenzo

R.S.U. CGIL

Capriotti Patrizia

R.S.U. CGIL

Calvaresi Anna

R.S.U. CISL

Giustini Valentina

R.S.U. CISL

**ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI NELLE PERSONE DI**

CGIL FP

Neroni Francesco

Segretario Provinciale

CISL FPS

Cipollini Giorgio

Segretario Provinciale

Le parti sottoscrivono definitivamente il seguente accordo.



## Comune di Monteprandone

Provincia di Ascoli Piceno

**Settore: 1<sup>a</sup>**  
Amministrativo – AA.GG. –  
Politiche Sociali  
**Servizio:**  
Personale Giuridico

### RAPPORTI DI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE INSTAURATE CON IL COMUNE DI MONTEPRANDONE - REGOLAMENTAZIONE E GARANZIA DI TUTELE SPECIFICHE -

#### PREMESSA

Il presente accordo regolamenta i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e alle prestazioni d'opera rese con o senza partita IVA e ad ogni altra prestazione resa in forma di lavoro non dipendente, instaurati con il Comune di Monteprandone e disciplina le specifiche garanzie di tutela nei loro confronti, senza con ciò mutarne la natura giuridica propria.

Le parti danno atto che le Collaborazioni Coordinate e Continuative costituiscono un importante segmento dell'attuale mercato del lavoro, direttamente collegato alle dinamiche complessive che governano le modalità di organizzazione del lavoro e della produzione.

Il Comune di Monteprandone e le OOSS firmatarie del presente accordo considerano necessaria la definizione di un quadro normativo di tutela del lavoro atipico, ampio ed articolato, volto ad affermare il riconoscimento di tutte le forme di lavoro, che contempli il miglioramento delle condizioni generali di lavoro e la costruzione di una rete di protezione sociale per tutti i lavoratori atipici, ad iniziare dai collaboratori coordinati e continuativi.

Sono esclusi dal presente accordo:

- a) Coloro che già esercitano abitualmente e in modo prevalente una propria attività professionale al di fuori del rapporto con il committente, e per questa via esterna e prevalente hanno un'attività professionale riconosciuta ed un loro Albo Professionale;
- b) le collaborazioni occasionali, intendendosi per tali i contratti di durata non superiore ai 30 giorni prestati con lo stesso committente nell'arco di un anno solare e comunque per compensi non superiori a 5.000 € annui.

Le parti danno atto che la vigente normativa, della quale di seguito si riportano gli estremi, ha regolamentato, in relazione ai contratti di CO.CO.CO, i seguenti istituti:

- a) L. 335/95 - obbligo di contribuzione previdenziale INPS;
- b) L. 342 del 21.11.2000 - assimilazione dei redditi derivanti da prestazioni di lavoro coordinate e continuative dal 01.01.2001 ai redditi da lavoro dipendente;
- c) D.Lgs. n. 38 del 23.02.2000 - estensione della tutela assicurativa INAIL contro gli infortuni dal marzo 2000;
- d) L. 488/99 e D.M. 12.01.2001 - tutela della malattia dal 01.01.2000 con corresponsione da parte dell'INPS di un'indennità in caso di degenza ospedaliera;

*Nelle*

- e) c. 788, L. n. 296/2006, cfr circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76 indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS;
- f) D.M. 04.04.2002 - riconoscimento dell'assegno al nucleo familiare e dell'indennità di maternità erogabili con le stesse modalità utilizzate per i lavoratori dipendenti;
- g) D.M. 02.10.2001 - facoltà di riscattare periodi antecedenti l'entrata in vigore, l'1.4.1996, dell'obbligo assicurativo;
- h) D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 artt. TITOLO VII Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Capo I - Lavoro a progetto e lavoro occasionale;
- i) Artt. 409 - 410 c.p.c. - competenza del Giudice del Lavoro e applicabilità del tentativo obbligatorio di conciliazione.

## **PROFESSIONALITÀ COINVOLTE E NATURA DELL'INCARICO**

Il presente accordo si applica a tutti i contratti di collaborazione coordinata e continua, a progetto instaurati con il Comune di Monteprandone, con esclusione dei rapporti libero professionali resi in via esterna e prevalente da coloro che hanno un'attività professionale riconosciuta ed un loro Albo Professionale.

Sono escluse altresì le collaborazioni occasionali, intendendosi per tali le collaborazioni di durata complessiva non superiore a 30 giorni nell'anno solare, e il cui compenso non superi i 5.000 Euro/annui.

Il collaboratore, fermo restando il suo diritto a prestare la propria attività in favore di terzi, sia a titolo di lavoro autonomo che dipendente, dovrà comunque darne comunicazione al committente.

Resta inteso che l'attività resa nell'ambito di queste ulteriori collaborazioni, dovrà essere compatibile con quella prestata a favore del Comune di Monteprandone, quindi non in conflitto di interessi.

Il rapporto deve essere prolungato nel tempo e si esplica in una serie di atti programmati; il collaboratore si impegna a svolgere la propria attività rispettando le procedure formalizzate, qualora sussistano, le quali devono essere obbligatoriamente comunicate all'atto della stipula del contratto individuale.

## **CONTRATTI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE**

Le parti convengono di inserire nel contratto individuale di lavoro da stilare in forma scritta, da sottoscrivere tra le parti, il presente accordo, a tutela del collaboratore.

Nel contratto dovranno essere riportate inoltre le seguenti indicazioni:

- a) Identità delle parti e indicazione della struttura di attività;
- b) L'indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, rendendo esplicito il risultato che è oggetto della prestazione;
- c) Modalità di esecuzione della collaborazione e modalità di gestione delle informazioni;
- d) Durata determinata o determinabile della prestazione, la gestione delle eventuali proroghe e il monitoraggio degli stati di avanzamento;
- e) Individuazione delle forme e delle modalità di coordinamento con il Committente;
- f) Compenso e modalità di erogazione;

- g) Eventuali rimborsi spese per viaggio, vitto, alloggio - modalità;
- h) Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione in caso di infortunio, malattia, maternità;
- i) Sicurezza sul lavoro - Prevenzione Infortuni;
- j) Preavviso
- k) Risoluzione del contratto
- l) Norme di garanzia

## **MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI**

I tempi e le modalità della prestazione dovranno essere concordati con il Responsabile di Settore di riferimento in base agli obiettivi dell'incarico ricevuto e potranno essere modificati in relazione allo sviluppo del progetto da portare a compimento.

Il collaboratore può operare all'interno delle varie strutture dell'ente.

Nel contratto individuale di collaborazione verranno indicate le modalità di utilizzo delle strutture stesse e degli strumenti messi a disposizione dal committente per garantire il corretto svolgimento della prestazione.

Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro, relative all'Ente, di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.

Il collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creino danno all'immagine e pregiudizio all'Ente.

Le presenti clausole rivestono per il Committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

## **DURATA DEL CONTRATTO E MONITORAGGIO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO**

La data di inizio e di cessazione del rapporto di collaborazione sarà correlata al progetto, ovvero alle prestazioni ed alla esecuzione dell'attività, anche in riferimento agli incarichi e ai progetti approvati da soggetti terzi all'Ente committente e concordata tra le parti all'atto della stipula del contratto di collaborazione.

Il collaboratore provvede a redigere, trimestralmente secondo quanto previsto nel contratto, una relazione sullo stato di avanzamento del progetto, oggetto della collaborazione.

## **COLLEGAMENTO FUNZIONALE**

Il prestatore opera in collegamento funzionale con il committente per lo svolgimento della sua attività, pur non potendo essere assoggettato gerarchicamente né disciplinarmente da parte del committente.

## COMPENSO E MODALITA' DI EROGAZIONE

Il compenso è determinato in funzione dell'oggetto della prestazione e legato al progetto per il quale si è arrivati alla stipula del contratto di collaborazione.

Il compenso annuo si intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 12 mesi.

Il compenso verrà erogato per stati di avanzamento che avranno di norma cadenza mensile.

Il Responsabile del Settore definirà con il collaboratore, all'inizio del rapporto, le varie fasi di avanzamento e gli obiettivi compatibili con la quantità e la qualità della prestazione concessa dal collaboratore.

In caso di eventuale contestazioni dello stato di avanzamento o della prestazione svolta, il Responsabile del Settore chiederà la convocazione della Commissione paritetica entro 10 giorni, pena la nullità della contestazione stessa.

Il pagamento avverrà comunque entro il 15 del mese successivo a quello in cui si è svolta la prestazione.

Sulla base delle somme pattuite nel contratto individuale il Committente si impegna ad applicare quanto stabilito dalle normative vigenti (la ritenuta ai fini IRPEF, le detrazioni per i carichi familiari e le detrazioni dal reddito complessivo previste per legge, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni (INAIL) per la quota a carico del collaboratore, e ad applicare le regole sulla tassazione sulle trasferte, così come previsto dalla normativa vigente in materia fiscale. Oltre al corrispettivo, indicato nel contratto individuale quale compenso per la prestazione svolta, il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza e quanto stabilito dalle normative vigenti (le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni INAIL, l'IRAP e quanto previsto dalle altre disposizioni di legge).

Nel corrispettivo come sopra determinato non si intendono comprese le spese inerenti eventuali missioni.

Resta concordemente inteso, fra le parti firmatarie del presente protocollo, che pure in assenza di specifici riferimenti economici e normativi, per le prestazioni di collaborazione di cui all'oggetto del presente accordo il compenso non potrà essere inferiore alle retribuzioni lorde globali di fatto dei lavoratori dipendenti che svolgono mansioni di analogo apporto professionale.

## PREVIDENZA - ASSICURAZIONI - TRASFERTE

Il Committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del Collaboratore (Assicurazione obbligatoria INAIL).

Il Committente, inoltre, dovrà provvedere a sollevare da ogni responsabilità civile il collaboratore e provvedere a stipulare in proprio idonea polizza assicurativa in favore del Collaboratore a copertura dei seguenti rischi:

1. Responsabilità civile verso terzi, così come previsto dalle polizze stipulate dall'ente;

Le spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a missioni debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente, saranno rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

## **IMPOSSIBILITA' TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI INFORTUNIO, MALATTIA, MATERNITA'**

Le parti convengono che, ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione per i seguenti motivi:

1. Infortunio
2. Malattia
3. Maternità

Il rapporto di collaborazione sarà sospeso per i seguenti periodi:

1. Infortunio: fino a guarigione clinica;
2. Malattia: per un periodo massimo di un sesto della durata stabilita nel contratto;
3. Maternità per 180 giorni;

Tale ultima previsione si amplia in caso di astensione anticipata per gravidanza a rischio certificata nelle forme di legge.

Durante tali periodi non verrà corrisposto alcun compenso.

Compatibilmente con le motivazioni che hanno dato origine al contratto, in caso di assenza per malattia, infortunio e maternità, anche superiori a quelle previste, lo stesso potrà essere prorogato per il tempo necessario alla conclusione del progetto e comunque per una durata non superiore a quella dell'assenza.

Il collaboratore dovrà comunicare tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative.

In caso di malattia il collaboratore dovrà presentare entro 48 ore al Committente la relativa documentazione sanitaria.

In caso di brevi malattie (per tali si intendono le malattie aventi durata massima di 15 giorni in un anno) il compenso del collaboratore non subirà alcuna decurtazione, in quanto tale previsione non costituisce indicativo di subordinazione ma, in considerazione del grado di autonomia e di flessibilità della prestazione, la breve assenza non pregiudica l'esecuzione della prestazione stessa e pertanto risulta compatibile con la realizzazione degli obiettivi previsti.

## **SICUREZZA SUL LAVORO**


Il Committente è impegnato ad applicare le misure di prevenzione su salute e sicurezza del lavoro in conformità a quanto previsto dal d.lgs 81/98 e s.m.i., anche a chi opera con le forme contrattuali oggetto del presente protocollo.

## **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**


Nel caso in cui il collaboratore decida di interrompere il rapporto prima della sua naturale scadenza, dovrà darne comunicazione, mediante raccomandata A.R., con un preavviso giorni 30, riferito a rapporti di durata annuale.

Tale periodo sarà riproporzionato in caso di contratti di durata inferiore e/o superiore.

Il compenso da liquidare in questo caso sarà determinato proporzionalmente al lavoro







effettivamente svolto.

Il contratto potrà essere risolto da parte del Committente per gravi inadempienze contrattuali.

Nell'eventualità di cui sopra, la parte lesa potrà risolvere il contratto senza obbligo di preavviso.

Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R, ferma restando la possibilità per il Committente di agire per eventuale risarcimento danno.

Il collaboratore avrà tempo 10 giorni per far pervenire al committente le proprie controdeduzioni ed adire la Commissione Paritetica.

Nel caso in cui il committente si avvalga della facoltà di rescindere anticipatamente il contratto individuale senza che sussistano le motivazioni di cui al punto precedente, corrisponderà al collaboratore, a seguito del mancato guadagno, un'indennità pari al 50% dei compensi residui previsti dal contratto di collaborazione - art. 2227 del Codice Civile.

## COMMISSIONE PARINETICA

Le parti concordano di costituire una commissione paritetica che avrà le seguenti funzioni:

- Garanzia del rispetto delle intese intercorse;
- Esame di tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di istituti e clausole contrattuali;
- Garanzia e conciliazione, con il tentativo di bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra committente e prestatore entro 10 giorni dalla comunicazione di una delle parti.

La commissione è composta da rappresentanti delle parti firmatarie dell'accordo stesso.

Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente accordo, ovvero al rapporto di lavoro, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno.

## DIRITTI SINDACALI

Le parti convengono quanto segue:

I collaboratori hanno diritto di partecipare a 10 ore annue di assemblea, all'interno dei locali dell'ente e senza decurtazione di compenso, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del presente accordo. Resta inteso che la convocazione dell'assemblea avverrà di norma con richiesta scritta inviata almeno 5 giorni prima all'Ente.

Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

La delega è rilasciata per iscritto e trasmessa all'Amministrazione a cura del collaboratore o dell'organizzazione sindacale interessata.

La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione

all'amministrazione e all'organizzazione sindacale interessata.

L'Amministrazione provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle OO.SS interessate.

Il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente accordo e/o consentirà l'utilizzo delle bacheche esistenti nei vari luoghi di lavoro.

I collaboratori che prestano la loro attività presso l'Ente potranno individuare una loro referenza secondo le modalità stabilite dal protocollo unitario tra ALAI - NIDIL e CPO del 23/09/02, che si coordinerà funzionalmente con la RSU per le materie di pertinenza dei rapporti di collaborazione.

Ogni referente dei collaboratori beneficerà per l'espletamento della sua attività sindacale di n. 42 ore annue, previa richiesta, da parte della sigla di appartenenza, da inoltrare al Responsabile di Settore di riferimento e all'Ufficio Gestione del Personale e previa autorizzazione del Responsabile, secondo le stesse modalità, i tempi e la modulistica già in uso per i permessi sindacali.

Sarà cura di ogni Sigla Sindacale comunicare all'Ufficio Gestione del Personale i nominativi dei referenti dei CO.CO.CO. che potranno beneficiare dei permessi di che trattasi.

## EVENTUALE PROROGA

L'esistenza della possibilità di dare continuità ai contratti di collaborazione è strettamente connessa alle effettive esigenze, in relazione all'organizzazione dei servizi, nell'ambito dei quali esse si esplicano, nonché alla sussistenza delle condizioni giuridico-finanziarie che ne sono alla base.

In particolare nel caso in cui il progetto per il quale sia stato stipulato il contratto di collaborazione abbia la necessità di essere prorogato e la prestazione sia indispensabile per la continuità del progetto e per il buon svolgimento dell'attività dell'Ente, il rinnovo avverrà con il medesimo collaboratore senza soluzione di continuità.

In questa eventualità l'ente informerà il collaboratore con un congruo anticipo.

## DISPOSIZIONI FINALI

Il possesso della Partita IVA da parte del collaboratore non potrà costituire elemento preferenziale in caso di stipula di un contratto. Tale eventualità dipenderà esclusivamente dalle modalità attuate dal collaboratore per l'espletamento della sua attività professionale.

Tutte le indicazioni contenute nel presente protocollo sono riferite a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionate per contratti di collaborazione di durata inferiore o superiore.

Nel caso il collaboratore nell'espletamento delle sue funzioni partecipi alla stesura di atti/progetti/pubblicazioni, l'ente si impegna a far sì che l'autore venga menzionato nel documento stesso.

Il presente accordo ha validità sino al 29/02/2016 e resterà in vigore fino al suo rinnovo.

Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell'intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità annuale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche

insorte e per introdurre modifiche innovative.

Le parti si impegnano inoltre ad affrontare la problematica dell'eventuale riconoscimento della professionalità acquisita dai collaboratori firmatari di contratti di collaborazione con l'Ente, in caso di selezioni inerenti le medesime prestazioni e competenze, presso il Comune di Monteprandone.

La presente intesa si applica anche ai contratti in essere al momento della firma dell'accordo, e non annulla né assorbe eventuali condizioni di miglior favore concordate a qualsiasi titolo sia a livello locale che individuale.

L'ente, si impegna attraverso l'attività dei CUG (comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – art. 21 legge 4 novembre 2010, n. 183) a rimuovere qualunque ostacolo che discriminini le pari opportunità.

Le parti si impegnano, qualora intervengano modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevissimi, per armonizzare, se del caso, il contenuto del presente accordo con la normativa entrata in vigore.

L'ente si impegna altresì a comunicare alle OO.SS. firmatarie del presente accordo e alle R.S.U. l'avvenuta stipula dei contratti di cui al presente accordo.